STATUTO DELLA FONDAZIONE

DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Art. 1

A norma degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la FONDAZIONE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA.

Art. 2

La Fondazione ha sede presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, attualmente in Brescia, Via Cefalonia n. 70.

Art. 3

La Fondazione non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo la valorizzazione e la promozione degli Ingegneri iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia o, comunque, ivi residenti, il loro costante aggiornamento tecnico, scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla loro formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale in ogni ramo dell'ingegneria e comunque nelle materie e nelle tecniche oggetto della professione di Ingegnere, il tutto in conformità e nei limiti di quanto stabilito dall'art. 35 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e, quindi, fra l'altro, con esclusione di ogni attività diretta al rilascio di titoli di studio o diplomi di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria.

A tal fine potrà:

- istituire corsi di perfezionamento ed aggiornamento della professione, e di orientamento della stessa, anche avvalendosi di consulenti esterni;
- promuovere e realizzare iniziative editoriali (scritte ed audiovisive) con l'esclusione di giornali quotidiani;
- sostenere, anche finanziariamente, l'attività di enti che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta e dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire;
- promuovere e finanziare convegni e riunioni nonché seminari di studio in ogni campo dell'Ingegneria e in quelli economici, giuridici e tributari alla stessa inerenti;
- promuovere e finanziare la costituzione, conservazione e ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico – scientifiche e giuridico – economiche di interesse per gli Ingegneri;
- promuovere e finanziare la costituzione, conservazione e ampliamento di banche dati relative a materie tecnico – scientifiche e giuridico economiche, di interesse per gli Ingegneri, consultabili sia localmente che a mezzo di reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;
- promuovere le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti e Istituti Universitari nazionali ed internazionali e contribuire, anche finanziariamente alla realizzazione di eventuali progetti o iniziative;

- diffondere l'innovazione tecnologica e organizzativa e la conoscenza di tecniche e materiali, anche con il contributo di fornitori e produttori;
- organizzare, promuovere e sovvenzionare "stages" di Ingegneri presso Società o Enti, nazionali e internazionali, al fine di migliorare la preparazione professionale degli stessi;
- istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica in ogni campo dell'Ingegneria. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi le modalità e le condizioni di partecipazione ai concorsi, nonché i criteri e le modalità di giudizio;
- fornire adeguato sostegno organizzativo e pubblicitario a tutte le iniziative sopra specificate;

La Fondazione potrà esercitare ogni altra attività, anche di prestazione di servizi a titolo oneroso o gratuito, che, direttamente o indirettamente, l'organo amministrativo riterrà utile per il conseguimento dei fini istituzionali suindicati.

La Fondazione opera prioritariamente nell'ambito della Provincia di Brescia ma potrà operare, al fine del raggiungimento dello scopo sociale, anche in ambiti più estesi purché nel territorio della Regione Lombardia.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dai beni conferiti come risulta dall'atto costitutivo;
- dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi versati da Enti Pubblici e Privati nonché da persone fisiche sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per finalità previste nell'art. 3;
- dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare al patrimonio.

Art. 5

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- proventi reddituali derivanti dal patrimonio di cui all'articolo precedente;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di sostenitori o di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3.

Art. 6

Sono sostenitori della Fondazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti che versano contributi

annui nelle misure indicate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 15 Consiglieri essendo costituito da tutti i consiglieri pro tempore dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia.

Il Consiglio di Amministrazione rimane pertanto in carica di regola per un biennio e cioè per il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia e quindi la nomina e la scadenza di quest'ultimo comporta contemporaneamente la nomina e la scadenza del consiglio di Amministrazione della Fondazione, il tutto salvo eventuale prorogatio dello stesso sino alla elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Quando durante il periodo di mandato uno o più Consiglieri cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Consiglio di Amministrazione, sarà integrato dai nuovi Consiglieri dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia della Provincia di Brescia eletti in sostituzione di quelli cessati dalla loro carica per qualsiasi motivo. I nuovi Consiglieri nominati rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

Nell'ambito del Consiglio le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere spettano di diritto a coloro che rivestono analoghe cariche nel Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia.

In difetto di accettazione delle cariche di cui sopra, lo stesso Consiglio sceglierà tra i suoi componenti i soggetti che rivestano tali cariche.

Art. 8

Ogni carica è assolutamente gratuita. Ai Consiglieri spetta unicamente il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 9

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare il Consiglio:

- approva il conto consuntivo di ogni anno solare (entro il 30 aprile dell'anno successivo) e la relazione illustrativa;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;
- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti salve restando le

formalità stabilite dalla legge;

- stabilisce i programmi della Fondazione;
- decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- delibera le modifiche dello Statuto (da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge) e ciò, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 11, a maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Il Consiglio può delegare in tutto od in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori, anche non Consiglieri, per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

In assenza del Segretario del Consiglio la sua funzione verrà svolta dal Consigliere più giovane per iscrizione all'Albo.

In assenza del Presidente la sua funzione verrà svolta dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.

Art. 10

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni bimestre, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito per posta o via fax almeno cinque giorni prima dalla data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma o fax spedito almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Quando si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza quello del Presidente ovvero di chi presiede la riunione ai sensi del precedente art. 9.

Art. 12

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle

liti.

Il Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio verranno fatte constare da verbali, trascritti sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente; tali verbali verranno redatti dal Segretario del Consiglio e saranno dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della riunione.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che la Fondazione si avvalga dell'opera di un direttore della Fondazione. Il direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, ne cura la gestione dopo che gli stessi siano stati approvati dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile della loro puntuale e corretta esecuzione.

Di conseguenza egli dirige e coordina gli uffici della Fondazione, controlla le attività di tutti gli enti, studiosi, ricercatori e collaboratori esterni chiamati a partecipare alle iniziative della Fondazione.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato tecnico – scientifico, composto da un numero variabile da tre fino a nove membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra coloro che si sono distinti nei campi di attività riguardanti gli scopi della Fondazione, al quale potrà chiedere pareri anche propositivi.

I membri di detto Comitato dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.

I membri del Comitato eleggono tra loro il proprio coordinatore.

Art. 15

Il Collegio dei Revisori provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo avviso mediante apposite relazioni sui conti consuntivi ed effettua le verifiche di cassa. I controlli potranno essere effettuati anche in via individuale dai singoli Revisori. Annualmente il Collegio dei Revisori riferirà sui controlli effettuati mediante relazione scritta.

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui uno, iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori con funzione di Presidente, verrà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti della Provincia di Brescia e gli altri due dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Brescia.

Il Collegio dei Revisori rimane in carica il medesimo tempo in cui rimane in carica il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Quando durante il periodo di mandato uno o più revisori cessano per qualsiasi motivo dalla loro carica, il Collegio dei Revisori della Fondazione sarà integrato da coloro che saranno nominati in sostituzione dagli Organi chiamati per Statuto alla loro designazione.

I Revisori dei conti partecipano di diritto a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto e senza rilevare ai fini della costituzione della maggioranza.

Le relazioni dei Revisori dovranno essere trascritte sull'apposito libro debitamente vidimato inizialmente.

La Carica dei Revisori dei Conti è assolutamente gratuita tranne che per il Presidente, che sarà rimunerato con la tariffa minima dei Dottori Commercialisti fissata per queste prestazioni.

Ai Revisori spetta il puro rimborso delle spese sostenute e documentate per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 16

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o di impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno destinati all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia. Addivenendosi, per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina tre liquidatori.

2. Nuova sede dell'Ordine

Il Presidente ed il Consigliere Rossi informano i Consiglieri dell'avanzamento delle trattative per l'appalto dei lavori di sistemazione della sede e della prosecuzione di tutte le attività necessarie per il trasloco.

4. Varie ed eventuali

Null'altro essendovi a deliberare e constatata l'ora tarda il Consiglio viene sciolto.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dr.Ing. Benedetto Buffoli)

IL PRESIDENTE
(Dr.Ing. Alessandro Mossi)